CARATTERISTICHE DEI DOCUMENTI STRANIERI DA PRODURSI IN ITALIA

I documenti devono essere:

- 1) Legalizzati (o apostillati)
- 2) Scritti o tradotti in lingua italiana
- 3) Non contrari a norme imperative o di ordine pubblico

1 - LA LEGALIZZAZIONE (e l'Apostille)

I documenti e gli atti dello stato civile formati all'estero da autorità straniere devono essere legalizzati dall'autorità diplomatica o consolare competente, se non è disposto diversamente (art. 21 c. 3 DPR 396/2000).

Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità straniere e da valere nello Stato italiano sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero (art. 33 DPR 445/2000).

La legalizzazione è l'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché dell'autenticità della firma stessa (art. 1 lett. L) DPR 445/2000).

Quasi tutti gli Stati hanno individuato un'autorità che legalizza documenti prodotti nello Stato; a loro volta le autorità consolari italiane legalizzano l'atto legalizzato dall'Autorità straniera per la sua efficacia in Italia. Il principio secondo cui tutti i documenti che arrivano dall'estero vanno legalizzati presenta alcune eccezioni; una di queste è data dall'APOSTILLE, introdotta dalla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961. Tramite tale Convenzione, alcuni Stati hanno deciso di dispensare dalla legalizzazione gli atti che devono essere prodotti sul proprio territorio provenienti dagli altri Stati contraenti, inserendo una dichiarazione alternativa alla legalizzazione, cioè l'Apostille. La principale semplificazione con la legalizzazione consiste nel fatto che l'Apostille è apposta dalla competente autorità dello Stato di origine del documento, dispensando dall'onere di recarsi nel consolato italiano competente.

Altre Convenzioni internazionali hanno poi provveduto ad eliminare sia la legalizzazione che l'Apostille tra gli Stati contraenti, esentando così da qualsiasi formalità l'atto proveniente dall'estero.

STATI ADERENTI ALLA CONVENZIONE DELL'AJA
IN MATERIA DI APOSTILLE
Andorra Georgia Paesi Bassi
Antigua e Barbuda Giappone Panama
Argentina Grecia Polonia
Armenia Grenada Portogallo
Australia Honduras Regno Unito
Austria India Romania
Azerbaijan Islanda Russia
Bahamas Isole Cook Saint Kitts e Nevis
Barbados Isole Marshall Saint Lucia
Belize Israele Saint Vincent e Grenadines
Bielorussia Kazakhstan Samoa
Bosnia-Erzegovina Lesotho San Marino
Botswana Lettonia Serbia
Brunei Liberia Seychelles
Bulgaria Liechtenstein Slovacchia
Repubblica Ceca Lituania Slovenia
Lussemburgo Spagna
Macedonia Stati Uniti d'America
Cipro Malawi Sud Africa
Colombia Malta Suriname
Corea Mauritius Svezia
Croazia Messico Svizzera
Danimarca Moldavia Swaziland
Dominica Monaco Tonga
Ecuador Montenegro Trinidad e Tobago
El Salvador Namibia Turchia
Estonia Niue Ucraina
Fiji Norvegia Ungheria

Finlandia Nuova Zelanda Venezuela

Cina (solo per Macao e Hong

Kong)

FORMALITA' DEI DOCUMENTI PROVENIENTI DAGLI STATI ADERENTI ALL'UNIONE EUROPEA

STATO U.E. CONVENZIONE DI RIFERIMENTO

AUSTRIA Totalmente esente (Conv. Atene 15/09/1977)

BELGIO Totalmente esente (Conv. Lussemburgo 26/09/1957)

BULGARIA Apostille (Conv. Aja 5/10/1961)

CIPRO Apostille (Conv. Aja 5/10/1961)

DANIMARCA Totalmente esente (Conv. Bruxelles 25/05/1987)

ESTONIA Apostille (Conv. Aja 5/10/1961)

FINLANDIA Apostille (Conv. Aja 5/10/1961)

FRANCIA Totalmente esente (Conv. Lussemburgo 26/09/1957)

GERMANIA Totalmente esente (Conv. Lussemburgo 26/09/1957)

GRECIA Apostille (Conv. Aja 5/10/1961)

IRLANDA Totalmente esente (Conv. Bruxelles 25/05/1987)

LETTONIA Apostille (Conv. Aja 5/10/1961)

LITUANIA Apostille (Conv. Aja 5/10/1961)

LUSSEMBURGO Totalmente esente (Conv. Lussemburgo 26/09/1957)

MALTA Apostille (Conv. Aja 5/10/1961)

PAESI BASSI Totalmente esente (Conv. Lussemburgo 26/09/1957)

POLONIA Totalmente esente (Conv. Atene 15/09/1977)

PORTOGALLO Totalmente esente (Conv. Lussemburgo 26/09/1957)

REGNO UNITO Apostille (Conv. Aja 5/10/1961)

REPUBBLICA CECA Apostille (Conv. Aja 5/10/1961)

ROMANIA Apostille (Conv. Aja 5/10/1961)

SLOVACCHIA Apostille (Conv. Aja 5/10/1961)

SLOVENIA Totalmente esente (Conv. Roma 03/12/1960)

SPAGNA Totalmente esente (Conv. Atene 15/09/1977)

SVEZIA Apostille (Conv. Aja 5/10/1961)

UNGHERIA Totalmente esente (Conv. Budapest 26/05/1977)

2 - LA TRADUZIONE

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.(art. 33, comma 3, DPR 445/2000).

[...oltre al testo sopra viene aggiunto...] o da un interprete che attesti con giuramento davanti all'ufficiale dello Stato civile la conformità al testo straniero (art. 22 DPR 396/2000).

Per rappresentanza consolare competente si intende sia l'autorità straniera in Italia che l'autorità consolare italiana sita nello Stato estero in cui l'atto è formato(principio che vale per le traduzioni ma NON per le legalizzazioni). La traduzione può essere svolta da traduttori ufficiali.

Anche la firma del traduttore ufficiale o dell'addetto della rappresentanza diplomatica o consolare straniera (che ne ha certificato la conformità all'originale) va LEGALIZZATA, a meno che non esista una convezione internazionale che esenti da tale adempimento.

Le convenzioni che esentano dalla legalizzazione le firme dell'Ufficiale di stato civile non sono necessariamente le stesse che esentano da legalizzazione le firme dei traduttori, e pertanto:

- 1. Sono ESENTI da qualsiasi legalizzazione le firme dei traduttori giurati (e degli addetti delle rappresentanze diplomatiche e consolari) provenienti da Francia, Belgio, Danimarca e Irlanda.
- 2. Devono essere munite di APOSTILLE le firme dei traduttori giurati (e degli addetti delle rappresentanze diplomatiche e consolari) provenienti da Stati che hanno aderito alla Convenzione dell'Aja del 5/10/1961.
- 3. Le firme dei traduttori giurati (e degli addetti delle rappresentanze diplomatiche e consolari) dei restanti Stati devono essere LEGALIZZATE dalla nostra Autorità Consolare.

Potrebbe pertanto accadere che un determinato atto sia esente da legalizzazione, mentre la relativa traduzione debba sottostare all'Apostille o alla legalizzazione formale.

In risposta ad una interrogazione parlamentare, il Ministero dell'Interno ha chiarito in data 25/09/2008 che, con riferimento alla documentazione che i cittadini extracomunitari devono produrre ai fini anagrafici, non deve essere accettatala possibilità di ricorrere per la traduzione degli atti e documenti redatti in lingua straniera, ad un traduttore ufficiale operante in Italia con successiva asseverazione da parte del Tribunale, essendo necessario il ricorso alla legalizzazione della stessa da parte dell'autorità consolare italiana all'estero.

I cittadini comunitari sono soggetti a una disposizione semplificata, poiché in materia anagrafica possono autocertificare tutto quello che possono autocertificare e dichiarare i cittadini italiani (art. 3 DPR 445/2000). Tale

disposizione generale trova delle eccezioni in materia iscrizione anagrafica di cittadini comunitari, i quali possono dimostrare la relazione di parentela esclusivamente con documentazione proveniente dal proprio Stato (Circolari Min. Int. 19/2007 e 39/2007).

In materia di Stato civile, in mancanza di traduzione appositamente legalizzata o apostillata, la traduzione del traduttore ufficiale con successiva asseverazione del Tribunale è invece accettata, come anche il giuramento dell'interprete davanti all'Ufficiale dello Stato civile che attesti la conformità al testo straniero (art. 22 DPR 396/2000). E' opportuno che il traduttore non sia l'interessato.

3 - LA NON CONTRARIETA' ALL'ORDINE PUBBLICO O A NORME IMPERATIVE

- ∠ L'ordine pubblico interno è l'insieme delle norme che salvaguardano i valori fondamentali della convivenza democratica (es. il principio di uguaglianza).
- ∠ L'ordine pubblico internazionale è l'insieme dei principi della nostra civiltà giuridica non derogabili nel rapporto con le norme straniere che necessariamente vanno applicate (es. la bigamia).